

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 6 del 9 Febbraio 2015

1. BILANCI D'ESERCIZIO - INTRODUZIONE DELLA NUOVA TASSONOMIA XBRL - Solo per i bilanci approvati dopo la data del 3 marzo 2015

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2014 dell'avviso relativo alle nuove tassonomie XBRL (ver. 2014-11-17) dei documenti che compongono il bilancio d'esercizio ai fini del deposito al Registro delle imprese, a partire dal 2015, tutte le società di capitali italiane non quotate, tenute alla redazione del bilancio (in forma abbreviato o ordinaria), con eccezione per quelle che utilizzano i principi contabili internazionali ("IAS Adopters"), sono tenute ad elaborare tutto il "documento di bilancio" nel nuovo formato elettronico XBRL (eXtensible Business Reporting Language), estendendo pertanto l'applicazione dello standard anche alla nota integrativa.

La nuova tassonomia XBRL (ver. 2014-11-17) dovrà essere obbligatoriamente impiegata – secondo quanto inizialmente comunicato dall'Associazione XBRL Italia - per tutti i bilanci relativi all'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2014, o successivamente e "depositati" nel Registro delle imprese a partire dal 3 marzo 2015.

Dubbi sono subiti nati sulla interpretazione di questa data: la data del 3 marzo 2015 a riferita alla presentazione o all'approvazione dei bilanci?

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), per evitare il possibile sorgere di difficoltà operative, ha proposto di considerare il termine del 3 marzo quale "data di approvazione del bilancio e non di deposito".

- per i bilanci approvati fino alla data del 3 marzo 2015 potrà essere adottato il vecchio sistema, con la nota integrativa senza la tassonomia;
- per i bilanci approvati, invece, in data successiva al 3 marzo 2015, tutti gli allegati, compresa la nota integrativa, dovranno essere redatti secondo con la nuova tassonomia.

In conclusione, la nuova tassonomia XBRL diverrà obbligatoria, anche per la redazione della nota integrativa, solo per i bilanci approvati (e non depositati) dopo il 3 marzo 2015.

Per un approfondimento dell'argomento, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – Atti e bilanci in formato XBRL

http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=256

2. "SPLIT PAYMENT" - Pubblicato il decreto di attuazione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015, il **decreto 23 gennaio 2015** con cui viene data attuazione a una delle misure più "innovative" contenute nella legge di stabilità 2015: l'introduzione del meccanismo di scissione dei pagamenti (c.c. "*split paymant*").

Il provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato in attuazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 2, comma 629, lett. b), della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità

2015), stabilisce le **modalità e i termini di versamento dell'imposta** da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

All'articolo 4 del decreto viene stabilito che il versamento potrà essere effettuato dalle Pubbliche Amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalità:

- a) per le amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "**F24 Enti pubblici**" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;
- b) per le amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane, **mediante versamento unificato** di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- c) per le amministrazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), direttamente all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.
- Le Pubbliche Amministrazioni potranno, in ogni caso, effettuare, entro la scadenza indicata sopra, distinti versamenti per l'IVA dovuta, come segue:
- a) **in ciascun giorno del mese**, con un distinto versamento dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- b) con un distinto versamento dell'IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile. Il decreto, all'articolo 9, precisa infine che la scissione dei pagamenti (c.d. "split payment") si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta sia successiva a tale data.

Tuttavia, fino all'adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni centrali dello Stato, e in ogni caso **non oltre il 31 marzo 2015**, viene previsto che le amministrazioni individuate nell'articolo 1 del presente decreto sono tenute ad accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, da effettuarsi in ogni caso **entro il 16 aprile 2015**. Ricordiamo, infine, che l'**articolo 1, comma 633, della L. n. 190/2014** stabilisce che nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 629, lettera b), che **omettono o ritardano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto**, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, e successive modificazioni, e le somme dovute sono riscosse mediante l'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si tratta della **sanzione del 30%, ridotta allo 0,2% per giorno di ritardo in caso di ritardo non**

superiore a 15 giorni.

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo del decreto e della relativa relazione si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - E-Government e E-Learning** – Pubblica Amministrazione – Split Payment LINK:

http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=553

3. FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - Pubblicate le modalità operative

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015, il **decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014**, che fornisce disposizioni operative sugli interventi di garanzia relativi al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di operazioni del microcredito destinati alla microimprenditorialità.

In particolare, il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'art. 39, comma 7-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, stabilisce, con riferimento agli interventi di garanzia del Fondo in favore del microcredito destinati alla microimprenditorialità, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione delle operazioni, nonchè la quota e l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio per le predette garanzie.

Le disposizioni operative del Fondo, integrate dalle norme emanate con il presente decreto, saranno emanate dal Consiglio di gestione e saranno pubblicate nei siti Internet del Fondo di Garanzia e del Ministero dello Sviluppo Economico entro il 3 marzo 2015.

Le disposizioni previste dal nuovo decreto si applicano a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione delle disposizioni operative del Fondo nel sito Internet del Fondo stesso (e quindi dal 4 marzo 2015.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://snurl.com/2908vvn

Per accedere al sito internet del Fondo di Garanzia clicca sul link riportato sotto. LINK:

4. ORGANISMI DI MEDIAZIONE - Sospese le spese di avvio in sede di primo incontro

Fino ad eventuali nuove comunicazioni, non sarà più possibile per gli organismi di mediazione richiedere il pagamento di alcuna somma di denaro a titolo di spese di avvio - né a titolo di indennità - in sede di primo incontro.

A chiarirlo è il Ministero della Giustizia che, con proprio comunicato stampa pubblicato sul proprio sito istituzionale il 2 febbraio 2015, invita gli organismi di mediazione ad adeguarsi immediatamente alla **sentenza del TAR Lazio n. 1351 del 23 gennaio 2015**, che ha annullato l'art. 16, comma 2 e 9 del decreto ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010.

Con tale sentenza sono stati annullati i **commi 2 e 9, dell'articolo 16, del D.M. 18 ottobre 2010**, così come modificati dal decreto 6 luglio 2011 n. 145 e dal decreto 4 agosto 2014 n. 139, nei quali si stabiliva:

- "2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.".
- "9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.".

Per accedere al sito del Ministero della Giustizia e scaricare il testo della Sentenza del TAR del Lazio clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://snurl.com/29o9f07

<u>5. PROMOZIONE DELLA MUSICA E DEI GIOVANI TALENTI - Pubblicate le modalità operative per il credito d'imposta</u>

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2014, il **decreto 2 dicembre 2014** con cui il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo indica le modalità operative per il credito d'imposta per la **promozione della musica e dei giovani artisti e compositori emergenti**, previsto dal D.L. n. 91/2013, convertito dalla L. n. 112/2013.

Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, l'art. 7 del D.L. n. 91/2013 ha istituito un credito d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, a beneficio delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli musicali dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012.

L'agevolazione è riconosciuta per i costi sostenuti dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, ed è concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, e comunque fino all'importo massimo di 200mila euro nei tre anni d'imposta.

Possono beneficiare del credito d'imposta le imprese, già costituite alla data del 1° gennaio 2012, se nell'oggetto sociale è prevista, come attività prevalente, la produzione di fonogrammi, la produzione di videogrammi musicali, la produzione e organizzazione di spettacoli musicali dal vivo.

Sono escluse dall'agevolazione le imprese controllate da parte di un editore di servizi media audiovisivi. Sul piano operativo, il nuovo decreto prevede, all'art. 5, che dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di commercializzazione dell'opera, intesa come data di prima messa in commercio del relativo supporto fisico, le imprese interessate dovranno presentare al Ministero dei Beni culturali un'apposita istanza telematica, secondo modalità che verranno stabilite dallo stesso Ministero entro 90 giorni.

Secondo quanto previsto all'art. 6 del decreto in commento, il credito d'imposta in questione:

- a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- b) non rileva ai fini delle imposte sul reddito, IRAP e IVA.

Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241 del 1997, con modalità che saranno stabilite con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://snurl.com/29oazwg

<u>6. BOLLO VIRTUALE, RELATIVI ACCESSORI, INTERESSI E SANZIONI - Versamenti con il</u> modello F24

A partire **dal 20 febbraio 2015** i versamenti per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, nonché dei relativi accessori, interessi e sanzioni, dovranno essere effettuati mediante il **modello F24**. Per permettere l'adeguamento alla nuova modalità di pagamento ai soggetti autorizzati al bollo virtuale, **fino al 31 marzo 2015**, i versamenti delle somme di cui sopra potranno essere effettuati anche utilizzando il modello *"F23"*.

Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 3 febbraio 2015, n. 14261/2015.

In un'ottica di razionalizzazione dei processi amministrativi relativi ai tributi indiretti, il **modello F24** garantisce una **maggiore efficienza** nella gestione dell'imposta e rappresenta un **ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali** dei contribuenti che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi.

Per tale motivo l'Agenzia delle Entrate prevede l'estensione di tali modalità di versamento anche alle somme dovute per l'imposta di bollo assolta in modo virtuale.

In pari data, al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ha fatto seguito la pubblicazione della **Risoluzione n. 12/E del 3 febbraio 2015**, con la quale, per consentire il versamento delle predette somme, tramite modello F24, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- "2505" denominato "BOLLO VIRTUALE RATA";
- "2506" denominato "BOLLO VIRTUALE ACCONTO";
- "2507" denominato "BOLLO VIRTUALE Sanzioni";
- "2508" denominato "BOLLO VIRTUALE Interessi".

I suddetti codici tributo sono utilizzati anche per il versamento del bollo virtuale, tramite il modello "F24 Enti pubblici".

Per un approfondimento dell'imposta di bollo e per scaricare il testo del provvedimento e della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Imposte, tasse e diritti** – Imposta di bollo.

LINK:

http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=48

7. NOTARIATO - Due nuovi studi sulla possibilità di costituire i diritti di pegno, usufrutto e sequestro limitatamente ad una quota della partecipazione di S.r.l. e sull'imposta di bollo

Nello **studio n. 836/2014/I** (Approvato dall'Area Scientifica – Studi d'Impresa il 10 ottobre 2014; Approvato dal CNN nella seduta del 9 gennaio 2015), il Consiglio Nazionale del Notariato affronta il tema della possibilità di costituire i **diritti di pegno, usufrutto e sequestro limitatamente ad una quota della partecipazione di S.r.I.** e, in caso di ammissibilità, esamina attraverso quali **modalità** si esercitino i diritti connessi all'unica partecipazione societaria in parte libera e in parte sottoposta a vincolo.

Il dato normativo di riferimento è costituito dalle regole sulla **nomina del rappresentante comune**: l'art. 2468, comma 5, C.C., dispone che nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 dello stesso Codice civile.

Nello **Studio n. 854-2014/T** (Approvato dall'Area Scientifica – Studi Tributari il 30 ottobre 2014; Approvato dal CNN nella seduta del 9 gennaio 2015) viene esaminata la **disciplina dell'imposta di bollo**, nella sua applicazione all'attività notarile.

La disciplina dell'imposta di bollo (D.P.R. n. 642/1972), già rivoluzionata dalla ampia forfetizzazione del tributo attuata con il D.M. 22 febbraio 2007 (riguardante gli "Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, sottoposti a registrazione con procedure telematiche", ovvero con l'utilizzo del Modello Unico informatico), è stata fortemente modificata a partire dal 1° gennaio 2014 per effetto dell'art. 10, D.Lgs. n. 23/2011, a sua volta modificato in parte dall'art. 26, D.L. n. 104/2013, convertito dalla L. n. 128/2013.

Nella **prima parte** del documento, viene descritta la **disciplina generale dell'imposta** (oggetto, modalità di pagamento, soggetti obbligati, uffici competenti per la riscossione), mentre la **seconda parte** passa in rassegna le singole voci di tariffa e dei **singoli atti notarili** assoggettati al tributo.

Per scaricare il testo dello Studio n. 836-2014/I clicca sul link riportato sotto.

http://www.notariato.it/sites/default/files/836-14-i.pdf

Per scaricare il testo dello Studio n. 854-2014/T clicca sul link riportato sotto. LINK:

http://www.notariato.it/sites/default/files/854-2014-t.pdf

8. SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO - Approvate le disposizioni inerenti l'attività di vigilanza

Con un comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto di aver approvato, con **decreto del 30 ottobre 2014**, le disposizioni inerenti l'**attività di vigilanza sulle società di Mutuo Soccorso e la relativa modulistica**, ai sensi del comma 2-ter dell'art. 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

I contenuti delle verifiche devono essere limitati agli scopi propri della specifica revisione e volti ad accertare la conformità dell'oggetto sociale delle società di mutuo soccorso alle disposizioni dettate dagli artt. 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 quale integrata dall'art. 23 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

Per le società di mutuo soccorso, che aderiscono ad un'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 220/2002, la revisione è svolta dall'Associazione stessa.

Per le società di mutuo soccorso che aderiscono ad un'Associazione settoriale, la revisione può essere effettuata da una Associazione nazionale di rappresentanza, sulla base di apposita convenzione tra le due Associazioni, conforme allo schema di cui all'allegato A.

Per tutte le altre società di mutuo soccorso la revisione è effettuata direttamente dal Ministero dello sviluppo economico.

Le **ispezioni straordinarie** sono disposte dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla base di programmati accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, anche nei confronti delle Società di mutuo soccorso associate.

Le ispezioni straordinarie sono eseguite da ispettori incaricati dal Ministero dello Sviluppo Economico iscritti nell'elenco di cui al D.M. 6 dicembre 2004.

Il **contributo di revisione** per le società di mutuo soccorso è determinato sulla base del numero dei soci e dell'ammontare della raccolta dei contributi mutualistici. Nella determinazione del contributo tra i due parametri prevarrà quello riferibile alla fascia più alta.

L'ammontare del contributo sarà stabilito con apposito decreto ministeriale all'inizio di ogni biennio revisionale. In caso di omesso o tardato versamento del suddetto contributo trovano applicazione le precisioni di cui al DM. 18 dicembre 2006.

Con lo stesso decreto è stata approvata:

- la modulistica attività di revisione (art. 4),
- la modulistica per l'attività ispettiva straordinaria (art. 8).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://snurl.com/29oiwfx

9. ARTIGIANI E COMMERCIANTI - Stabilite le aliquote contributive per l'anno 2015

L'INPS ha emanato la Circolare n. 26 del 4 febbraio 2015, con la quale ha comunicato la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2015 per gli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali.

L'art. 24, comma 22 del D.L. n. 201 del 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, ha previsto che, con effetto **dal 1° gennaio 2012**, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di **1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento**.

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2015, sono pari alla misura del 22,65%.

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2014, le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

1. Artigiani

1.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 22,65%,

1.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 19,65%.

2. Commercianti:

- 2.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 22,74%,
- 2.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 19,74%.

La riduzione contributiva al 19,65 % (artigiani) e al 19,74 % (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

Per approfondire l'argomento e scaricare il testo della Circolare INPS si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Commercio, somministrazione e turismo – Assistenza e previdenza commercianti e artigiani – Aliquote contributive.

LINK:

http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=396

10. GESTIONE SEPARATA - Aliquote contributive per il 2015

L'INPS, con la **circolare n. 27 del 5 febbraio 2014**, fissa le aliquote contributive, massimale e minimale di reddito per l'anno 2015; aliquote di computo.

L'art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, l'aliquota contributiva e di computo è elevata per l'anno 2015 al 30 per cento.

Tra i soggetti interessati sono compresi anche i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Per i **soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie**, l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al comma 491, ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell'art. 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell'art. 46 bis, comma 1, lett. g), del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012; conseguentemente, per le citate categorie, **l'aliquota per il 2015**, è **stabilita al 23,50 per cento**.

Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata **per l'anno 2015**, sono complessivamente fissate come segue:

Liberi professionisti e Collaboratori:

- Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: **30,72%** (30,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);
- Soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie: **23,50%**.

Il massimale di reddito su cui applicare le aliquote, è fissato, per il 2015 in euro 100.324,00, mentre il minimale di reddito è pari a euro 15.548,00.

Restano invariati per l'anno in corso:

- la **ripartizione** dell'onere contributivo tra collaboratore e committente, stabilita nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi;
- le **scadenze dei pagamenti** che per le ditte committenti è il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso; mentre per i professionisti iscritti alla Gestione Separata, l'onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

Per scaricare il testo della circolare INPS clicca sul link riportato sotto. I INK:

http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2027%20del%2005-02-2015.pdf

11. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Dettate le linee guida per l'attuazione delle disposizioni in materia di personale delle province e delle città metropolitane

E' stata pubblicata sul proprio sito istituzionale la circolare n. 1 del 30 gennaio 2015, relativa alle Linee guida del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città , dettate dall'art. 1, commi da 418 o 430 della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e di quanto previsto dalla L. n. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1223980/circolare 1 2015.pdf

12. COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (C.O.V.) - Comunicazione di immissione sul mercato di pitture vernici e prodotti per le carrozzerie entro il 1° marzo

Scade il 1° marzo 2015 il termine utile per la presentazione della comunicazione di immissione sul mercato di **pitture, vernici e prodotti per carrozzeria**, relativa all'anno 2014.

Ricordiamo che il D. Lgs. n. 161/2006, come successivamente modificato dal D. Lgs. n 33/2008, obbliga i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'*Allegato I* (1. Pitture e vernici; 2. Prodotti per carrozzeria), a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, tramite le Camere di Commercio, **entro il 1° marzo di ciascun anno**, i dati e le informazioni previsti all'*Allegato III-bis*, riferiti all'anno precedente.

In base a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. o), del citato D.Lgs. n. 161/2006, per "immissione sul mercato" si intende "qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella presente definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali [o gli utenti] e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario".

Fino al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011), rientrava nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per "gli utenti" o consumatori finali.

A seguito delle modificazioni apportate al citato art. 2, comma 1, lett. o, del D. Lgs. 161/2006 dall'art. 40, comma 7, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, i soggetti che vendono prodotti ai consumatori finali non devono più presentare la dichiarazione C.O.V.

La dichiarazione di immissione sul mercato deve essere effettuata utilizzando l'apposito modello cartaceo. La stessa non è soggetta ad imposta di bollo né al pagamento di diritti di segreteria.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Composti Organici Volatili (COV) ... LINK:

http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=462

13. LA CEC-PAC E' SOSPESA - In arrivo un solo standard per la posta certificata - Chiarimenti da AgID sulle fasi della progressiva cessazione

Con un comunicato, postato sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) il 17 dicembre 2014, è stato reso noto che il servizio di **Postacertificat**@ (**CEC-PAC**), che puó essere utilizzato solo per comunicazioni verso la Pubblica Amministrazione, **sarebbe stato progressivamente sospeso** per far convergere tutta la posta certificata sul sistema PEC.

A seguito della chiusura del servizio CEC-PAC, l'AgID ha reso disponibili sul proprio sito istituzionale **chiarimenti e una lista di FAQ** per spiegare le fasi della progressiva cessazione.

Fino al 17 marzo 2015 le caselle CEC PAC opereranno normalmente, sarà cioè possibile sia inviare che ricevere nuovi messaggi.

Dal 18 marzo al 17 luglio 2015 non sarà più possibile inviare nuovi messaggi ma sarà comunque ancora possibile ricevere nuovi messaggi (ad esempio risposte a messaggi inviati prima del 18 marzo).

Dal 18 luglio al 17 settembre 2015 sarà possibile accedere alla propria casella solo per leggere (ed eventualmente salvare sul proprio PC) i messaggi già ricevuti.

Dal 18 settembre 2015 non sarà più possibile accedere alla propria casella.

La sospensione della casella di PostaCertificat@ non comporta la cancellazione del contenuto ma solo la sospensione del servizio di consegna della posta certificata alla casella bloccata e di accesso da parte dell'utente alla stessa. Le informazioni contenute verranno invece mantenute per 30 mesi.

Tutti gli utenti CEC-PAC che faranno richiesta potranno **usufruire gratuitamente**, **per un anno**, di un indirizzo di PEC rilasciato da uno dei gestori PEC accreditati presso AgID.

A partire dal secondo anno, per gli utenti che vorranno mantenere la PEC i costi da sostenere saranno quelli praticati sul mercato dai diversi gestori accreditati (attualmente i prezzi medi sono di circa 5 euro all'anno).

Non sarà possibile conservare il proprio indirizzo in quanto il dominio "@postacertificata.gov.it" è strettamente legato al servizio CEC PAC.

Al momento dell'attivazione dell'indirizzo PEC gratuito, l'utente potrà **scegliere il nuovo indirizzo**, considerando che questo in ogni caso avrà il suffisso del gestore del servizio PEC prescelto.

La PEC fornita in sostituzione della casella "@postacertificata.gov.it" non sarà una PEC-ID, così come non lo era la casella CEC-PAC.

Le modalità di richiesta del nuovo indirizzo di PEC saranno disponibili sui siti dell'AgID e PostaCertificat@

A tutti gli utenti di CEC-PAC sarà singolarmente inviata una comunicazione riepilogativa.

Per accedere alle FAQ clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://snurl.com/29omex5

Per accedere al sito PostaCertificata@ clicca sul link riportato sotto.

LINK:

https://www.postacertificata.gov.it/home/index.dot

14. RIORDINO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI - Istituita una commissione di esperti presso il Ministero della Giustizia

E' stata istituita, con decreto del Ministero della Giustizia del 28 gennaio 2015, una Commissione di esperti ancora una volta incaricata di "valutare" la necessità di ulteriori interventi normativi di riordino della disciplina delle procedure concorsuali.

Per giustificare l'istituzione della commissione il Ministero della Giustizia ha fatto riferimento ai ripetuti interventi normativi in materia concorsuale che si sono susseguiti in tale periodo, in maniera non strutturale ed organica. Ritenuta la rilevanza e la complessità delle modifiche normative susseguitesi in materia di procedure concorsuali o crisi d'impresa ovvero da sovraindebitamento, si è, infatti, resa opportuna un'analisi organica delle stesse, al fine di monitorarne gli effetti e di valutare la necessità di ulteriori interventi normativi di riordino.

La Commissione dovrà essenzialmente provvedere:

- a) alla razionalizzazione, semplificazione e uniformazione dei procedimenti previsti dalla legge fallimentare anche in relazione all'accordo con la disciplina del processo civile telematico;
- b) all'individuazione di misure idonee a incentivare l'emersione dalla crisi;
- c) all'individuazione delle linee generali di riforma delle procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge fallimentare, e in particolare, quanto alle procedure del debitore in stato do sovraindebitamento, individuazione delle misure volte a consentire al creditore di provocare l'apertura della procedura liquidatoria;
- d) alla ricognizione di opportune linee di raccordo con le prospettive di riforma della materia dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

La predisposizione delle proposte dovrà essere ultimata entro il 31 dicembre 2015.

Per scaricare il testo del decreto e conoscere i componenti la commissione clicca sul link riportato sotto. I INK:

http://www.ilfallimentarista.it/sites/default/files/uploads/pdf/Commissione%20Ministeriale_riforma_lfall.pdf

15. PARLAMENTO EUROPEO - On-line il nuovo portale per le petizioni

Riprogettato per consentire ai cittadini di firmare petizioni on line e seguire meglio gli sviluppi in Parlamento, è on line il **nuovo portale web del Parlamento europeo per le petizioni**.

L'obiettivo è quello di rendere il processo più facile da usare e più trasparente ai cittadini.

Il nuovo portale delle petizioni web è più interattivo e rende più facile presentare una petizione.

La **procedura di petizione** dinanzi al Parlamento europeo è finalizzata a garantire la possibilità di comunicare con il Parlamento e di esercitare il proprio diritto di petizione, che costituisce uno dei diritti fondamentali di tutti i cittadini e residenti europei, come stabilito sia dal trattato sia dalla Carta dei diritti fondamentali.

Grazie alle petizioni ricevute il Parlamento, tramite la sua commissione per le petizioni, è in grado di esercitare un controllo concreto e costante del modo in cui è attuata la legislazione europea e di valutare la misura in cui le istituzioni europee rispondono alle preoccupazioni sollevate dai cittadini.

L'obiettivo della commissione per le petizioni è di rispondere a tutte le petizioni indicando, se possibile, una riparazione extragiudiziale alle legittime preoccupazioni sollevate dai firmatari su questioni relative agli ambiti di attività dell'UE.

Questo portale consente di **presentare la propria petizione per via elettronica** mediante una procedura di registrazione intuitiva.

La **funzione di ricerca** permette di concentrarsi sugli aspetti di maggiore interesse per i cittadini e di conoscere le posizioni di terze parti sulle questioni riguardanti l'UE. È possibile firmare una petizione che è già stata presentata e cercare nell'archivio delle vecchie petizioni per evitare doppie richieste.

Il portale consente altresì di fornire il proprio sostegno online alle petizioni aperte dichiarate ricevibili dai membri della commissione per le petizioni.

Per le petizioni in formato cartaceo non è necessario compilare alcun modulo né seguire un formato standard.

Per accedere al nuovo portale sito del Parlamento europeo clicca sul link riportato sotto.

I INK

http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/it/main

16. CIVIS - Avvisi di chiusura pratica anche via e-mail o SMS

Civis, il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate per tutti i contribuenti abilitati a *Fisconline*, si arricchisce di nuove funzioni finalizzate a migliorare la comunicazione con gli utenti. È infatti possibile ricevere un avviso di chiusura pratica sia via email sia via SMS per quanto riguarda le istanze presentate a partire dal 3 febbraio 2015.

Civis consente di ottenere informazioni e chiarimenti relativi alle **comunicazioni di irregolarità**, agli avvisi telematici e alle **cartelle di pagamento** semplicemente accedendo a *Fisconline* e compilando la form con i dati richiesti.

I contribuenti che ricevono una comunicazione a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi possono utilizzare il canale "Civis" per inviare la documentazione richiesta nella comunicazione.

L'utente deve compilare un modulo con i dati identificativi della comunicazione e allegare uno o più file, contenenti la documentazione richiesta, in formato "pdf/a" o "tif/tiff".

Ciascun file deve avere una dimensione massima di 5MB.

La nuova funzione consiste nell'invio da parte dell'Agenzia delle Entrate di una email o di un SMS, ai recapiti scelti dall'utente, in concomitanza con la chiusura della pratica: nel messaggio è indicato il protocollo rilasciato successivamente alla presentazione dell'istanza.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://snurl.com/29osohb

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

(DAL 3 AL 7 FEBBRAIO 2015)

1) Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 2 dicembre 2014: Disposizioni applicative del credito d'imposta per la promozione della musica di nuovi talenti, di cui al decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://snurl.com/2908voe

2) Decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 dicembre 2014: Interventi di garanzia relativi al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di operazioni del microcredito destinati alla microimprenditorialità. (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://snurl.com/2908vvn

3) Decreto Legislativo 30 gennaio 2015, n. 6: Riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://snurl.com/29og3uo

4) Autorità Nazionale Anticorruzione – Delibera 21 gennaio 2015: Individuazione dell'autorita' amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del decreto legislativo 33/2013). (Delibera n. 10). (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://snurl.com/29og439

5) Decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre 2014: Adeguamento dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni, per l'anno 2015. (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://snurl.com/29oiygp

6) Comunicato del Ministero dello sviluppo economico: Approvazione delle disposizioni inerenti l'attività di vigilanza sulle società di mutuo soccorso e la relativa modulistica. (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://snurl.com/29oiyx0

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA

1) Regolamento (UE) 2015/174 della Commissione del 5 febbraio 2015, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardanti i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimenta. (G.U.U.E n. L 30/2 del 6 febbraio 2015).

Per scaricare il testo del regolamento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_030_R_0002&from=IT

2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/187 della Commissione del 6 febbraio 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda il controllo del bagaglio a mano. (G.U.U.E n. L 31/18 del 7 febbraio 2015).

Per scaricare il testo del regolamento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_031_R_0007&from=IT